

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 11 novembre 2025, n. 195.

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalità di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. (25G00204) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 15 dicembre 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nei territori della Regione Veneto l'8 luglio 2025. (25A06864) Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 novembre 2025.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma (Interreg VI-A) IPA «Italia-Albania – Montenegro (Adriatico Meridionale)» dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2025. (Decreto n. 23 /2025). (25A06931) Pag. 11

Ministero dell'interno

DECRETO 5 dicembre 2025.

Modifica degli allegati del decreto 22 dicembre 2015, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. (25A06791) Pag. 12

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BluEcho» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 285/2025). (25A06830) Pag. 13



DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BLUEWAYSE» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 286/2025). (25A06831) *Pag.* 18

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 3 ottobre 2025.

Adozione delle linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. (25A06874). *Pag.* 22

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cos.Mo a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A06785). *Pag.* 25

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piramide società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A06786). *Pag.* 26

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Chicco di Senape - società cooperativa sociale - Onlus - in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. (25A06787). *Pag.* 27

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «PrimoAprile società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», in Rapallo e nomina del commissario liquidatore. (25A06788). *Pag.* 28

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuole materne CIF società cooperativa sociale in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (25A06789). *Pag.* 29

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società tra imprenditori cooperativi agricoli socialmente sostenibili italiani società cooperativa in liquidazione», in San Paolo di Piave e nomina del commissario liquidatore. (25A06790). *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina solfato, «Plaque-nil». (25A06792) *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem, «Zolpidem Aurobindo». (25A06793) .. *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Timogel» (25A06861) *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A06862) *Pag.* 32

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A06863) *Pag.* 33

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2025. (25A06960) *Pag.* 33

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2025 (25A06961). *Pag.* 33

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2025 (25A06962). *Pag.* 34


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2025 (25A06963). *Pag.* 34

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2025 (25A06964). *Pag.* 35

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2025 (25A06965). *Pag.* 35

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Comunicato relativo al decreto n. 2264 dell'11 dicembre 2025, recante «Individuazione dei tratti di mare e dei corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45/2000 e successive modifiche». (25A06886) *Pag.* 36



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 novembre 2025, n. 195.

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalità di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 65;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli Archivi notarili»;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723, recante «Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili»;

Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220, recante «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Sentito il Consiglio nazionale del notariato il 7 novembre 2024;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 724, in data 21 novembre 2024;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale il 9 maggio 2025;

Udito il parere n. 962/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2025;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- b) «legge notarile»: la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- c) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) «regolamento notarile»: il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- e) «archivio centrale»: l'archivio centrale informatico di cui all'articolo 65 della legge n. 89 del 1913;
- f) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse *hardware* e *software*, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
- g) «dominio del notariato»: l'insieme delle risorse *hardware* e *software*, mediante il quale il Consiglio nazionale del notariato gestisce in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
- h) «portale dei servizi telematici»: la piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;
- i) «sistema informatico»: il sistema informatico dell'archivio centrale informatico previsto dall'articolo 65 della legge n. 89 del 1913;
- l) «area riservata ai soggetti legittimati»: la sezione del sistema informatico alla quale accedono singolarmente i soggetti legittimati all'invio dei fascicoli digitali, contenente tutti i documenti e i servizi forniti ai medesimi soggetti legittimati;
- m) «area riservata all'amministrazione»: la sezione del portale dei servizi telematici nella quale sono resi disponibili i documenti e i servizi forniti ai soggetti abilitati interni;



n) «soggetti legittimati»: i soggetti legittimati alla sottoscrizione e trasmissione dei documenti contenenti gli adempimenti disciplinati dal presente decreto;

o) «soggetti abilitati interni»: il personale dell'amministrazione degli archivi notarili;

p) «accesso»: l'operazione che consente di consultare i dati e i documenti conservati nel sistema informatico mediante visualizzazione, *download* e stampa di dati e documenti informatici;

q) «elaborazione»: l'operazione di trattamento dei dati per monitoraggi, statistiche e ogni altra finalità consentita dalla legge;

r) «immissione»: l'operazione di inserimento di dati e documenti nel sistema informatico per le finalità per cui esso è istituito;

s) «aggiornamento»: l'operazione di trattamento che consente di modificare o di cancellare i dati contenuti nel sistema informatico;

t) «interrogazione»: l'operazione di collegamento con il sistema informativo al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione e aggiornamento relative ai dati e ai documenti conservati nel sistema stesso;

u) «Ufficio centrale»: l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

Art. 2.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente decreto determina, in attuazione dell'articolo 65, nono comma, della legge notarile e nel rispetto del CAD, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui all'articolo 65, quarto comma, della medesima legge notarile e la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Esso stabilisce altresì l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo periodo e le date a partire dalle quali viene meno l'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.

2. Con successivo decreto sono determinate le modalità di esecuzione dei versamenti previsti dall'articolo 65, quarto e quinto comma, della legge notarile.

Capo II

FASCICOLO DIGITALE, TRASMISSIONE DELLO STESSO E INFRASTRUTTURE INFORMATICHE

Art. 3.

Fascicolo digitale

1. Il fascicolo digitale è formato dai soggetti di cui all'articolo 5 e contiene la copia autentica dei repertori o la certificazione negativa nel caso di mancanza di annotazioni nel mese precedente e la distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute con l'indicazione

degli estremi dell'avvenuto pagamento. Con le medesime modalità avviene la trasmissione della copia trimestrale del registro somme e valori.

2. Il fascicolo digitale è formato secondo le specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero, che ne determinano anche la dimensione massima. Le specifiche tecniche definiscono inoltre i formati di documento ammessi. Il fascicolo è sottoscritto dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del CAD oppure dai notai o dagli altri soggetti tenuti all'adempimento mediante la firma digitale ottenuta ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, della legge notarile.

3. Il fascicolo digitale è trasmesso, alle scadenze previste dalla legge, al sistema informatico dell'archivio centrale, che si avvale delle infrastrutture del Ministero.

Art. 4.

Infrastrutture informatiche

1. Costituiscono infrastrutture unitarie e comuni dell'archivio centrale le banche dati e i sistemi informatici, idonei alla conservazione degli atti, individuati con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale.

Art. 5.

Soggetti legittimati all'invio del fascicolo digitale

1. I notai inviano il fascicolo digitale di cui all'articolo 3 con le modalità previste dalle specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero. L'invio di cui al primo periodo non avviene nei casi previsti dall'articolo 43 della legge notarile.

2. In tutti i casi in cui il notaio non può esercitare le proprie funzioni, il fascicolo digitale è trasmesso dal notaio depositario o delegato, dal coadiutore o da altro soggetto che lo sostituisce per legge.

3. Il capo dell'archivio notarile competente provvede all'invio nel caso di notaio deceduto o che ha cessato definitivamente dall'esercizio notarile e che non abbia curato gli adempimenti di cui all'articolo 65 della legge notarile.

Art. 6.

Modalità di trasmissione telematica del fascicolo digitale

1. I soggetti legittimati inviano il fascicolo digitale di cui all'articolo 3 mediante le infrastrutture informatiche del dominio del notariato. Prima della trasmissione del fascicolo digitale all'ufficio centrale, il sistema consente al soggetto legittimato di sottoporre il contenuto del fascicolo a controlli formali finalizzati a verificarne la correttezza.



2. Il servizio di trasmissione all'area riservata dell'amministrazione è realizzato a cura del Consiglio nazionale del notariato, il quale garantisce la sicurezza della trasmissione dei dati e dei documenti contenuti nel singolo fascicolo digitale.

3. Il dominio del notariato consente al soggetto legittimato di accedere a un'area riservata per la trasmissione del fascicolo. All'interno dell'area il soggetto legittimato può accedere esclusivamente ai documenti dallo stesso formati e alle ricevute associate a ciascun fascicolo trasmesso e può modificare i fascicoli informatici non ancora trasmessi. Il capo dell'archivio notarile può trasmettere il fascicolo digitale anche dal portale dei servizi telematici del dominio giustizia.

4. L'accesso all'area riservata ai soggetti legittimati avviene mediante un sistema IAM con autenticazione a più fattori e livello di garanzia almeno medio, con tracciamento degli accessi e delle operazioni. Le credenziali IAM sono rilasciate al notaio previa verifica della sua iscrizione a ruolo e identificazione a mezzo di documento di identità. Nella fase transitoria disciplinata dall'articolo 15, l'autenticazione e l'autorizzazione all'accesso sono gestite dal modulo IAM della Rete Unitaria del Notariato.

5. La ricezione del fascicolo digitale si intende perfezionata alla data in cui è generata dal sistema la ricevuta di accettazione nell'area riservata all'amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 9 e 10.

6. La trasmissione nell'area riservata all'amministrazione avviene in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero che determinano anche le modalità di interoperabilità tra il dominio giustizia e il dominio del notariato.

Art. 7.

Controlli del sistema informatico e dell'archivio notarile distrettuale

1. Il sistema di formazione e trasmissione dei dati e dei documenti di cui all'articolo 65 della legge notarile garantisce l'esecuzione di controlli formali, automatizzati in tutto o in parte, su quanto trasmesso.

2. Se il controllo ha esito negativo il sistema segnala la presenza di anomalie. Queste ultime sono classificate come anomalie bloccanti, anomalie non bloccanti e anomalie lasciate al controllo dell'archivio notarile competente.

3. L'anomalia è bloccante nei seguenti casi:

- a) fascicolo digitale non inviato secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- b) fascicolo digitale vuoto o corrotto;
- c) fascicolo digitale che supera la dimensione massima consentita;
- d) fascicolo digitale non sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o sottoscritto con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

e) formato del fascicolo, o dei file contenuti nel medesimo, difforme dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 2;

f) struttura del fascicolo digitale con alberatura difforme dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 2;

g) fascicolo digitale sottoscritto da soggetto non legittimato;

h) fascicolo digitale che contiene dati nella distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute e risulti vuoto in tutte le sezioni relative alle annotazioni repertoriali.

4. L'anomalia è non bloccante nei seguenti casi:

a) fascicolo digitale contenente una o più sezioni relative alle copie repertoriali, con indicazione di annotazioni, prive di dichiarazione di conformità;

b) fascicolo digitale, contenente la distinta riassuntiva dei dati repertoriali certificata negativa, con una o più sezioni relative alle copie repertoriali, mancanti di annotazioni, prive di attestazione negativa;

c) fascicolo digitale contenente la distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute vuota o con difformità rispetto ai dati risultanti dalle sezioni relative alle copie repertoriali;

d) dati inseriti nel fascicolo digitale in formato difforme dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 2.

5. L'anomalia è lasciata al controllo dell'archivio notarile competente nei seguenti casi:

a) invio del fascicolo da parte di un soggetto diverso da quello che, all'esito del controllo automatizzato, ha sottoscritto il fascicolo;

b) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto non censito nel sistema;

c) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto non legittimato;


d) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto censito nel sistema, che invia in sostituzione di altro soggetto alla cui sostituzione non risulta legittimato;

e) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto censito nel sistema, che invia in sostituzione di altro soggetto non censito;

f) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto censito nel sistema, che invia in sostituzione di altro soggetto non più attivo.

6. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale possono essere individuate ulteriori anomalie rientranti nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5. Le specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero possono individuare ulteriori anomalie di carattere informatico rientranti nei casi di cui ai commi 3 e 4.

7. Le anomalie e le segnalazioni generate nella fase di acquisizione del fascicolo sono comunicate dal sistema informatico mediante avvisi ai soggetti che hanno inviato i fascicoli e agli archivi notarili.



8. In presenza di anomalie bloccanti il fascicolo è irricevibile e il soggetto legittimato provvede all'invio di un nuovo fascicolo.

9. Se l'invio del fascicolo presenta anomalie non bloccanti lo stesso si considera accettato, ma il soggetto legittimato procede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 9.

10. Nel caso di anomalie lasciate al controllo dell'archivio notarile competente l'avviso trasmesso dal sistema al soggetto che ha provveduto all'invio e all'archivio notarile contiene l'indicazione dell'anomalia riscontrata e comunica che l'acquisizione del fascicolo è sospesa in attesa della verifica dell'archivio. Se, nel caso di cui al primo periodo, risulta anche una anomalia non bloccante, l'avviso contiene anche l'indicazione della sussistenza di tale anomalia. L'archivio competente può forzare l'accettazione o, se verifica che l'anomalia rientra tra quelle bloccanti, rifiutare il fascicolo. Il capo dell'archivio comunica al sistema l'esito del controllo, secondo le modalità individuate con le specifiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 2. Se l'esito è negativo, il sistema segnala un errore bloccante. Se l'esito è positivo, il fascicolo è accettato e la ricezione dello stesso si intende perfezionata alla data in cui era stata generata dal sistema la ricevuta relativa all'anomalia di cui al comma 5 nell'area riservata all'amministrazione. Se, all'esito dell'accettazione, permangono anomalie non bloccanti, il sistema continua a segnalarle e si applica il comma 9. Il notaio può altresì essere invitato a procedere all'invio di un nuovo fascicolo digitale in sostituzione del precedente e, in tal caso, il fascicolo inviato in sostituzione si considera trasmesso alla data in cui era stata generata dal sistema la ricevuta relativa all'anomalia di cui al comma 5 in relazione all'invio del primo fascicolo.

Art. 8.

Ricevute del sistema informatico

1. Il sistema informatico, al termine dei controlli indicati all'articolo 7, genera le ricevute di accettazione e le comunicazioni di irricevibilità o la sospensione dell'acquisizione del fascicolo all'area riservata all'amministrazione, indicando le eventuali anomalie presenti secondo quanto previsto dallo stesso articolo 7.

2. Le ricevute di accettazione e le comunicazioni di irricevibilità sono sottoscritte con firma digitale.

3. La codifica delle ricevute, il formato dei file che le contengono, le informazioni che identificano l'accettazione del fascicolo, le segnalazioni generate dal sistema informatico, il motivo dell'eventuale esito negativo, gli avvisi inviati nel caso siano riscontrate anomalie non bloccanti o lasciate al controllo dell'archivio notarile competente, le modalità di trasmissione delle ricevute al soggetto che ha effettuato l'invio all'area riservata del dominio del notariato, sono individuate con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale.

Art. 9.

Sostituzione del fascicolo

1. Se il soggetto legittimato individua degli errori successivamente alla trasmissione del fascicolo o nel caso che abbia ricevuto notizia di anomalie non bloccanti, trasmette senza indugio, con le modalità previste dall'articolo 6, un nuovo fascicolo digitale, che sostituisce integralmente il precedente e contiene tutti i documenti previsti dall'articolo 3, comma 1.

2. Il sistema informatico segnala all'archivio notarile le modifiche apportate rispetto al fascicolo precedentemente trasmesso.

Art. 10.

Accesso all'area riservata all'amministrazione da parte dei soggetti abilitati interni

1. Il personale dell'archivio notarile distrettuale ha accesso al portale dei servizi telematici ed è autorizzato alla consultazione dei dati e dei documenti relativi al distretto notarile di competenza contenuti nel sistema informatico, allo scopo di:

a) effettuare il controllo degli adempimenti, della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai del distretto notarile di competenza e gli altri controlli, anche ispettivi, demandati all'archivio dalla normativa vigente;

b) rilasciare, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, duplicati, copie ed estratti analogici e informatici, anche per immagine, del fascicolo digitale di cui all'articolo 3;

c) rilasciare certificazioni;

d) procedere alle attività di immissione e aggiornamento dei dati e dei documenti previsti dalla normativa vigente;


e) effettuare ricerche di atti di ultima volontà, nel rispetto della normativa vigente;

f) estrarre dati ed inviarli nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il personale dell'archivio notarile, su richiesta dell'utenza, effettua ricerche relative a singoli atti tra vivi e annotazioni del repertorio dei protesti rispetto all'intero territorio nazionale e ne fornisce l'esito. Per gli atti di ultima volontà la ricerca e la comunicazione del relativo esito è ristretta al distretto notarile di competenza.

3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale comunica all'Ufficio centrale l'elenco dei dipendenti autorizzati ad accedere al sistema informatico per effettuare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.

4. Nel caso di ispezioni ordinarie o straordinarie eseguite ai sensi degli articoli 129, comma 1, lettera b), e 132 della legge notarile, è consentito l'accesso al sistema informatico al capo della circoscrizione ispettiva o all'ispettore incaricato, previa comunicazione all'Ufficio centrale.



5. Il personale dell'Ufficio centrale provvede all'estrazione dei dati della statistica del notariato di cui all'articolo 78, settimo comma, del regolamento notarile e di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, della legge notarile.

6. Il personale dell'Ufficio centrale accede ai dati del sistema informatico per funzioni conoscitive relative ai monitoraggi economici e finanziari dei distretti notarili collegati alle finalità istituzionali dell'Ufficio centrale e a quelle del Ministero della giustizia, per rilevazioni statistiche e per verifiche delle operazioni di accesso al sistema medesimo, anche al fine di accertarne la legittimità.

7. L'accesso al sistema avviene attraverso l'area riservata all'amministrazione del portale di erogazione dei servizi telematici dell'Amministrazione degli archivi notarili.

8. L'autenticazione per i soggetti abilitati interni avviene sul portale dei servizi telematici mediante i sistemi in uso presso il Ministero della giustizia e il dominio del notariato con forme di autenticazione gestiti tra i due domini. L'accesso del personale autorizzato dell'amministrazione degli archivi notarili è consentito anche dall'esterno del dominio giustizia.

9. Gli amministratori e il personale tecnico addetto alla gestione delle strutture informatiche del dominio giustizia accedono previa autenticazione e provvedono esclusivamente all'elaborazione dei dati di cui al comma 5 secondo le istruzioni comunicate dal direttore generale dell'Ufficio centrale e all'esecuzione di attività relative alla gestione attività di manutenzione e aggiornamento tecnologico, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati.

10. Il sistema informatico prevede la creazione di profili identificativi e autorizzativi dei soggetti abilitati differenziati per funzione, ai fini dell'espletamento delle attività di rispettiva pertinenza di questi ultimi, come individuate nel presente articolo.

11. Il sistema informatico registra tutte le operazioni effettuate dagli utenti abilitati garantendo l'integrità, disponibilità e la riservatezza dei dati registrati. I dati sono confermati in conformità alle regole tecniche dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero.

12. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale possono essere modificate le funzioni attribuite ai soggetti abilitati interni nel presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11.

Procedure di emergenza

1. Nel caso di irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici necessari alla trasmissione e all'acquisizione del fascicolo digitale e all'emissione delle ricevute da parte del sistema informatico i soggetti legittimati provvedono a rinnovare l'invio informatico. Se l'irregolare funzionamento si verifica in prossimità della scadenza prevista dall'articolo 77 del regolamento notarile, il notaio può trasmettere all'archivio notarile distrettuale com-

petente le copie mensili dei repertori e le copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo, con l'utilizzo dei modelli vigenti.

2. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico del sistema informatico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle ore tre nell'arco temporale giornaliero di disponibilità del sistema.

3. Anche nel caso in cui ricorra una causa, non dipendente dal servizio telematico, che impedisca la generazione o l'invio del fascicolo entro il termine previsto dall'articolo 77 del regolamento notarile, il notaio è autorizzato a trasmettere all'archivio notarile distrettuale competente le copie mensili dei repertori e le copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo, con le stesse modalità di cui al comma 1, fornendo dichiarazione e documentazione giustificativa dell'impossibilità della trasmissione del fascicolo digitale.

4. Nei casi previsti di trasmissione delle copie mensili dei repertori e delle copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo il soggetto legittimato trasmette il fascicolo digitale alla cessazione del malfunzionamento di cui ai commi 1 e 2 o della causa dell'impedimento di cui al comma 3.

Art. 12.

Modalità di invio in conservazione

1. I fascicoli sono trasmessi con modalità automatizzate su di un sistema di conservazione a norma strutturato nel rispetto degli articoli 43, comma 3 e 44 del CAD.

2. L'invio in conservazione dei fascicoli in sospeso è differito fino al momento della definizione del fascicolo.

3. I fascicoli sono inviati in conservazione unitamente all'esito dei controlli e alla ricevuta di accettazione.

4. I fascicoli sono conservati unitamente al seguente *set* minimo di metadati:

- a) codice fiscale del pubblico ufficiale;
- b) codice fiscale del sostituto (opzionale);
- c) mese di riferimento;
- d) anno di riferimento;
- e) distretto notarile;
- f) archivio notarile;
- g) progressivo invio.

5. Ciascun fascicolo inviato in conservazione è marcato temporalmente.

Art. 13.

Disponibilità dei servizi informatici

1. L'Ufficio centrale può sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul portale dei servizi telematici e con qualunque ulteriore mezzo idoneo.



Art. 14.

Scarto di fascicoli digitali e ricevute

1. I fascicoli digitali acquisiti correttamente ma sostituiti ai sensi dell'articolo 9 possono essere eliminati, relativamente ai notai cessati dall'esercizio professionale o trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verifica a norma degli articoli 107 e 108 della legge notarile e dopo che sia stato accertato che i repertori non sono andati distrutti, danneggiati o non risultano comunque illeggibili.

2. I fascicoli digitali non acquisiti possono essere eliminati dopo almeno dieci anni dal loro invio.

3. Le ricevute che riportano l'acquisizione corretta del fascicolo digitale possono essere scartate dopo cinque anni dal loro invio. I fascicoli digitali contenenti le altre ricevute previste dall'articolo 8 e sostituiti ai sensi dell'articolo 9 possono essere scartati dopo almeno dieci anni dalla loro sostituzione.

*Capo III*FASE TRANSITORIA, TRATTAMENTO DEI DATI, DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE E FINANZIARIE

Art. 15.

Fase transitoria

1. Fino alla completa realizzazione del sistema di trasmissione disciplinato dal presente decreto, la trasmissione digitale dei dati e documenti di cui all'articolo 65, quarto comma, della legge notarile all'Ufficio centrale avviene tramite una struttura informatica, dotata anche di un sistema di conservazione a norma strutturato nel rispetto degli articoli 43, comma 3 e 44 del CAD, predisposta dal Consiglio nazionale del notariato previa convenzione sottoscritta dallo stesso Consiglio nazionale con il Ministero della giustizia e l'Amministrazione degli archivi notarili.

2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale è disciplinato il trasferimento dei documenti e dei dati di cui al presente decreto al sistema informatico.

3. I dati contenuti nella distinta riassuntiva dei dati repertoriali e dei versamenti mensili di cui all'articolo 65, primo comma, della legge notarile sono resi disponibili dalla struttura informatica di cui al comma 1 all'archivio notarile distrettuale competente, mediante interfacce dei sistemi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

4. Nel caso di integrazione del versamento per errore che non si riferisce al contenuto della distinta, il soggetto che ha eseguito il versamento comunica all'archivio notarile competente l'esecuzione del pagamento integrativo e non si applica l'articolo 9.

5. L'anagrafica del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili che accede alla struttura di cui al comma 1 per effettuare le operazioni di trattamento di cui agli articoli 10 e 12 è aggiornata dall'Ufficio centrale ed

è resa disponibile alla struttura di cui al comma 1 con le modalità individuate nella convenzione prevista dallo stesso comma 1.

Art. 16.

Trattamento dati

1. Il Ministero - Direzione generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'Amministrazione degli archivi notarili, i notai e il Consiglio Nazionale del Notariato sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di rispettiva competenza, ai fini della tenuta e gestione dell'archivio centrale informatico.


2. Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta e gestione dell'archivio centrale informatico. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei medesimi dati indicati al comma 2, nonché la messa a disposizione del pubblico.

4. Il Ministero - Direzione generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'Amministrazione degli archivi notarili, i notai e il Consiglio Nazionale del Notariato si informano vicendevolmente di ogni violazione dei dati personali suscettibile di produrre effetto anche sui trattamenti dei quali gli altri soggetti sono responsabili.

5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.

6. Le specifiche tecniche previste dal presente decreto sono adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali e prevedono un elevato livello di sicurezza delle procedure di autenticazione informatica per l'accesso, da parte dei soggetti legittimati e dei soggetti abilitati interni, ai sistemi e servizi informatici dei domini giustizia e notariato, il tracciamento dei relativi accessi e delle operazioni compiute, l'attivazione di specifici *alert* volti a rilevare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite, nonché l'esecuzione di attività di controllo interno con cadenza almeno annuale, volte a verificare la legittimità e la liceità delle operazioni effettuate e l'integrità dei dati e dei sistemi utilizzati.



Art. 17.

Disposizioni di attuazione

1. Con provvedimenti del direttore generale dell'Ufficio centrale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono fissate:

a) le date a decorrere dalle quali i soggetti legittimati, appartenenti ad uno o più distretti notarili individuati nello stesso provvedimento, inviano tanto il fascicolo digitale di cui all'articolo 3 quanto la copia mensile dei repertori e la copia trimestrale del registro somme e valori su supporto cartaceo, che deve pervenire all'archivio secondo le vigenti modalità;

b) le date a decorrere dalle quali i soggetti legittimati, appartenenti ad uno o più distretti notarili individuati nello stesso provvedimento, a seguito della progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto, inviano unicamente il fascicolo digitale di cui all'articolo 3;

c) le date a decorrere dalle quali la consultazione dell'indice generale delle parti previsto dall'articolo 114, secondo comma, della legge notarile, dall'articolo 154, secondo e terzo comma, del regolamento notarile e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è assicurata mediante il portale dei servizi telematici.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2025

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3296

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. e 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-ter. (*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Art. 65. — Il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme rimosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'art. 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agazia



per l'Italia digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresì stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.»

Note all'art. 1:

— Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante: «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2011, n. 89.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) — r) (*Omissis*);

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t — ff) (*Omissis*).

1-bis e 1-ter (*Omissis*).»

— Si riporta l'art. 23-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 23-bis. — 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.»

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 43 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 43. — 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'art. 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

2. Nel caso previsto dall'art. 158-sexies, comma 4, nonché in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.

4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione è redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicità, anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.»

— Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si riportano gli articoli 4, comma 2, 129, comma 1, lettera b), e 132 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 4. — 1. (*Omissis*).

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.»

«Art. 129. — 1. Le ispezioni sono eseguite:

a) (*Omissis*);

b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.

2.- 3. (*Omissis*).»

«Art. 132. — 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'art. 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'art. 128, comma 2.

2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'art. 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.

3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all'art. 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.»

— Si riporta l'art. 78, settimo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Art. 78. — (*Omissis*)

Con le copie anzidette il notaio deve fornire all'archivio tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero di grazia e giustizia credesse di dover raccogliere ai fini della statistica del notariato.»

Note all'art. 11:

— Si riporta l'art. 77 del citato regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326:

«Art. 77. — Le copie degli annotamenti mensili ai repertori e l'importo delle tasse, che il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile ogni mese, ai sensi dell'art. 65 della legge, debbono pervenire in archivio non più tardi del giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, e sempre prima che l'ufficio venga chiuso al pubblico.»

Note all'art. 12:

— Si riportano gli articoli 43, comma 3, e 44 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 43 (*Conservazione ed esibizione dei documenti*). — 1. - 2. (*Omissis*).



3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida.

4. (Omissis).»

«Art. 44 (*Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici*). — 1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'art. 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'art. 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.

1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'art. 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'art. 34, comma 1-bis.»

Note all'art. 14:

— Si riportano gli articoli 107 e 108 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 107. — La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dell'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaio, o di un membro da esso delegato.

Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.»

«Art. 108. — Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verifica di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se lo richiedano.»

Note all'art. 15:

— Per gli articoli 43 e 44 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 12.

— Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 17:

— Si riporta l'art. 114 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 114. — In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaio; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.»

— Si riporta l'art. 154 del citato regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326:

«Art. 154. — L'indice generale dei notari, di cui all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaio, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.


L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.

Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento.»

— Si riporta l'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili), convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562:

«Art. 27. — L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925.»

25G00204



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto l'8 luglio 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Considerata la nota n. 599470 del 30 ottobre 2025 della Regione Veneto, assunta a protocollo n. 593428 del 4 novembre 2025, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 502035 del 29 settembre 2025 di questo Ministero;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 977 del 26 agosto 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dell'8 luglio 2025 nella Provincia di Verona;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

tromba d'aria dell'8 luglio 2025;

Provincia di Verona: provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Oppeano, Zevio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A06864



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2025.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma (Interreg VI-A) IPA «Italia-Albania – Montenegro (Adriatico Meridionale)» dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2025. (Decreto n. 23 /2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53 e 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;


Visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);

Visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1131/UE del 5 luglio 2021 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63 concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la



programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste la decisione della Commissione europea C(2022) 6940 del 26 settembre 2022 con la quale è stato approvato il Programma «Interreg VI-A) IPA Italia - Albania - Montenegro (Adriatico Meridionale)» per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e dello strumento di assistenza preadesione nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in Italia con la partecipazione di Albania e Montenegro;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud n. DPCOE-0019592-P del 2 ottobre 2025, n. DPCOE-0022139-P del 31 ottobre 2025 e n. DPCOE-0022366-P del 4 novembre 2025 con le quali è stato trasmesso il nuovo piano finanziario che evidenzia l'importo relativo all'annualità 2025 di parte italiana, a seguito di modifica delle percentuali di ripartizione del cofinanziamento nazionale, al fine di allinearle alle reali ripartizioni tra i beneficiari italiani e Paesi IPA;

Considerato che per il Programma «(Interreg VI-A) IPA Italia - Albania - Montenegro (Adriatico Meridionale)» è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'annualità 2025, con il decreto direttoriale IGRUE n. 8 del 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare il cofinanziamento statale per l'annualità 2025 a carico del Fondo di rotazione del suddetto programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 13 novembre 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Per effetto della rideterminazione della quota nazionale pubblica del Programma «(Interreg VI-A) IPA Italia - Albania - Montenegro (Adriatico Meridionale)» dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027, il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alla annualità 2025 è pari a euro 1.589.145,00.

2. La predetta assegnazione annula e sostituisce, relativamente al suindicato programma, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte con il decreto direttoriale n. 8 del 2025 citato nelle premesse.

3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del Programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1812

25A06931

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 dicembre 2025.

Modifica degli allegati del decreto 22 dicembre 2015, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.


IL CAPO DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 1, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il comma 3, dell'art. 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al *budget* di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;



Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle province autonome e degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 1, dell'art. 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;

Visto il comma 4, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 ottobre 2024 che negli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 ha sostituito la descrizione del programma 01 della missione 12 con la seguente «Interventi per l'infanzia e i minori» e ha inserito il programma 11 «Interventi per asili nido» nella missione 12;

Richiamato il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 che, ai sensi del richiamato art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha definito il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali;

Considerato che si rende opportuno adeguare gli allegati 1-c, 2-c, 2-d, 3-c, 4-c e 4-d del citato decreto Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 ottobre 2024;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 26 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati 1-c, 2-c, 2-d, 3-c, 4-c e 4-d del decreto Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a. la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b. nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

2. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati al decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, aggiornati alle modifiche previste dal comma 1, a decorrere dall'esercizio 2026, con prima applicazione riferita al bilancio di previsione 2027-2029 e al rendiconto della gestione 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2025

Il Capo Dipartimento: PALOMBA

AVVERTENZA:

Si omettono gli allegati che possono essere consultati sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I decreti» e sul sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Arconet

25A06791

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BluEcho» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 285/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'orga-



nizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;



Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 4105 del 20 marzo 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15083 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3910 del 16 marzo 2023, con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*» con un budget complessivo pari a euro 5.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della CSC nel *meeting* in data 12 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *BlueEcho - From science to policy: assessing impacts and developing solutions for ship traffic and offshore wind farms through detailed soundmaps* avente come obiettivo quello di mitigare gli effetti del rumore sottomarino sugli ecosistemi marini, migliorando al contempo la sostenibilità dei parchi eolici e del traffico navale e contribuendo alla ricostruzione della biodiversità marina. Adotteremo una combinazione di simulazioni numeriche, lavoro sul campo e studi *desktop*, ed un'analisi economica dei costi e dei benefici unita a un'analisi della pianificazione dello spazio marino fornirà dati critici per la progettazione di Aree marine protette in più bacini marittimi e con un costo complessivo pari a euro 714.134,35;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16991 del 27 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al



bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «BluEcho»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 14888 del 4 novembre 2025 reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo

complessivo di euro 3.087.527,37 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*, con scadenza il 13 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BluEcho» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Trieste;

Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;

Vista la procura notarile rep. n. 10483 in data 23 ottobre 2024 a firma del dott. Tomaso Giordano notaio in Trieste (iscritto presso il collegio notarile di Trieste) con la quale il prof. Casagli Nicola, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale conferisce procura al rettore Roberto Di Lenarda dell'Università di Trieste, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «BluEcho»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «BluEcho» per un contributo complessivo pari ad euro 499.894,05;

Decreta:

Art. 1.


1. Il progetto di cooperazione internazionale «BluEcho» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di



legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 499.894,05 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 4025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 14888 del 4 novembre 2025 reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,

oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.



3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2365

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06830

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BLUEWAYSE» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 286/2025).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati persona-

li», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della con-



gruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di pre-

sentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante, il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle inizia-



tive internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 4105 del 20 marzo 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15083 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3910 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*» con un budget complessivo pari a euro 5.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della CSC nel *meeting* in data 12 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo BLUEWAYSE - «*BLUE WAY to a Sustainable Europe*», avente come obiettivo lo sviluppo di nuove modalità di sfruttamento delle risorse marine basate sul concetto di bio-raffineria a zero rifiuti mirate all'estrazione di proteine e bioattivi di alto valore dai sottoprodotti dell'acquacoltura e della pesca - come ad esempio integratori nutrizionali, alimenti, cosmetici, biomateriali e mangimi per animali - che portino ad un taglio significativo delle emissioni di CO₂ e aprano la strada ad un'industria alimentare ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibile e con un costo complessivo pari a euro 254.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16991 del 27 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «BLUEWAYSE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 3.087.527,37 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*, con scadenza il 13 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BLUEWAYSE» figura il seguente proponente italiano:

Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il *consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «BLUEWAYSE»;



Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «BLUEWAYSE» per un contributo complessivo pari ad euro 178.150,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BLUEWAYSE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 178.150,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 4025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggrup-

pamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.



7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2299

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06831

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 ottobre 2025.

Adozione delle linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che, al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'adozione di apposite linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo



conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, l'allegato X;

Acquisito il parere favorevole, previsto dall'articolo 16, comma 1 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 giugno 2025;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione delle linee guida di cui al citato articolo 16, comma 1;

Decretano:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono adottate le linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Le suddette linee guida troveranno applicazione per le procedure ad evidenza pubblica indette successivamente alla pubblicazione del presente decreto.

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2025

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1255

ALLEGATO A

Linee guida applicative dell'articolo 16 legge n. 206/2023

Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche

1. Finalità e ambito di applicazione.

L'articolo 16 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 - «Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche» - contiene previsioni volte a valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, ed a promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

La citata previsione indica pertanto, agli effetti delle presenti linee guida, e del loro obiettivo e perimetro di applicazione, lo scopo di «valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei», nonché di favorire la partecipazione alle relative procedure di affidamento di appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, così come individuate ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238 e successive modificazioni quali, da ultimo, direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione europea il 17 ottobre 2023 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 21 dicembre 2023.

Le presenti linee guida trovano applicazione nelle procedure, indette dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, lettera a), dell'allegato I. 1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti ex articolo art. 13, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), aventi ad oggetto la fornitura di prodotti.

2. I richiami al quadro normativo di contesto

Il comma 1 del citato articolo 16, laddove prevede che le presenti linee guida indichino criteri per la misurazione del livello di qualità dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, che la stazioni appaltanti valuteranno anche sulla base del rispetto di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, richiama, tra le altre, in particolare e in maniera espressa, l'allegato X alla direttiva 2014/24/UE, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, recante codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice.

Nello specifico, ivi si dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Con riferimento alla effettiva partecipazione di micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di gara, va senz'altro richiamato il dettato dell'articolo 58 del codice, secondo cui gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture: nel bando o nell'avviso di gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Inoltre, nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese; fatto salvo il divieto dell'artificioso accorpamento per lotti, nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti.

In coerenza con quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 16, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle presenti linee guida.

Tale ultima norma dispone che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, lo stesso comma dispone



che l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Viene inoltre previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Specifiche disposizioni sono dettate per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici.

3. Principi ed indicazioni di carattere generale

Le stazioni appaltanti assicureranno, nelle procedure di appalto relative alle forniture, anche nell'applicazione di norme già vigenti che prevedano, come sopra richiamato, il possesso di requisiti di settore, la valorizzazione della qualità, intesa in senso ampio, come comprensiva della sostenibilità, sia ambientale che sociale, dei prodotti, sia italiani che europei, attraverso la previsione di requisiti e punteggi premiali; al contempo, assicureranno, con le medesime modalità, la partecipazione alle procedure stesse delle micro, piccole e medie imprese, nonché delle realtà aziendali di prossimità, intesa come elemento avente impatto in termini di sostenibilità ambientale: a titolo di esempio, nell'espletamento delle attività inerenti la fornitura (trasporto, messa in opera/in servizio, produzione di rifiuti, eventuali procedure di riutilizzo e riciclo, ecc.); punteggi premiali saranno previsti anche per la qualità del prodotto in termini di sostenibilità sociale, dal punto di vista dei rapporti di lavoro e delle pari opportunità - a titolo di esempio il maggiore o minore livello, anche già raggiunto nelle precedenti procedure di affidamento, delle pratiche di garanzia delle pari opportunità e condizioni di lavoro o impiego di giovani - o delle caratteristiche qualitative (eventuale marchio volontario di qualità e provenienza/ tracciabilità).

A tal fine, la stazione appaltante individuerà preliminarmente le specifiche esigenze e finalità dell'approvvigionamento di prodotti, effettuando in un secondo momento la valutazione della coerenza e pertinenza dei criteri e dei parametri di misurazione della qualità dei prodotti, come previsti dalle presenti linee guida, rispetto alle finalità individuate.

In una terza fase, valuterà la proporzionalità del tipo o del livello dei singoli criteri e parametri di misurazione della qualità rispetto all'obiettivo, alla tipologia e alle finalità della procedura di affidamento.

Nel bando o avviso della procedura, e in genere nella documentazione di gara, al fine di consentire la presentazione di una proposta consapevole da parte dei concorrenti e di esprimere una valutazione delle offerte da parte della commissione di gara coerente con gli obiettivi della stazione appaltante, è necessario che i criteri e i parametri vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - per quanto possibile, in maniera dettagliata e precisa, e definendo, in modo altrettanto chiaro ed analitico, i livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi previsti.

La legge di gara deve prevedere, altresì, la necessità di produrre idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla gara intendono adempiere agli obblighi previsti dall'elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE.

Le stazioni appaltanti possono valutare l'opportunità di introdurre, nella documentazione di gara, un termine entro il quale l'aggiudicatario è chiamato a presentare una relazione tecnica che illustri le misure che si impegna ad attuare ai fini ambientali nonché per promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese di prossimità. Tali misure possono riguardare l'ottimizzazione della logistica per la riduzione degli impatti ambientali legati ai trasporti facendo riferimento anche alle informazioni da reperire lungo le catene di fornitura.

4. Criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti e della loro produzione

Nell'ambito dell'attività di valutazione delle offerte in sede di gara, con particolare riguardo alla valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta, potrebbero essere considerate, come eventuali requisiti premiali la certificazione d'impresa secondo la norma tecnica ISO 9001:2015, norma internazionale, recepita in Italia dall'UNI, l'Ente nazionale di normazione, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione per la qualità, e può essere applicata a qualsiasi organizzazione, grande o piccola, indipendentemente dal campo di attività. Con riferimento agli aspetti qualitativi, anche degli assetti organizzativi di un'impresa, tale norma indica un approccio aziendale volto al miglioramento continuo, sia in ambito produttivo che di benessere lavorativo. Le organizzazioni con un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 dimostrano il proprio impegno verso una maggiore efficienza organizzativa, attraverso una puntuale definizione degli

obiettivi e il loro riesame una volta che questi siano stati raggiunti. Per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, anche in riferimento alle caratteristiche prestazionali, ambientali e di sicurezza, risulta appropriata la richiesta della documentazione probatoria sulla base della quale verificare la conformità ai regolamenti ovvero alle direttive europee rilevanti ai fini della apposizione del marchio CE, di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

Può essere inoltre considerato come criterio premiale il rispetto della norma tecnica ISO 45001:2018 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di verificare i requisiti di cui sopra, la stazione appaltante può richiedere una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità di cui al regolamento 765/2008.

Laddove i prodotti, oggetto di gara, non risultano sottoposti a specifiche norme armonizzate ovvero non rientrano nel campo di applicazione del citato regolamento, dovranno risultare aderenti alle prescrizioni del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo), il quale pur non prevedendo la regolare apposizione della marcatura CE, risulta stringente in ordine alla sicurezza dei prodotti e alle informazioni minime a corredo, al fine di poter facilmente percorrere a ritroso le catene di fornitura e di produzione.

Il livello qualitativo di una fornitura può essere misurato anche attraverso il concetto di prossimità, inteso come eventuale requisito premiale, tenuto conto dell'impatto ambientale dovuto all'espletamento di tutte quelle attività inerenti alla fornitura oggetto di gara (trasporto da e per la stazione appaltante, messa in opera/in servizio delle forniture, produzione di rifiuti, sostituzione e ritiro dei prodotti usati, eventuali procedure di riutilizzo e riciclo, ecc.), in ordine soprattutto all'abbattimento dei livelli di CO₂.

La stazione appaltante in fase di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, nell'ambito del criterio del requisito premiale, può assegnare un punteggio alle imprese che hanno fornito nell'offerta, l'analisi di impatto ambientale comprensiva dell'effettivo consumo energetico per tutte le fasi della fornitura (trasporto da e per la stazione appaltante, messa in opera/in servizio delle forniture, produzione di rifiuti, sostituzione e ritiro dei prodotti usati, eventuali procedure di riutilizzo e riciclo, ecc.), .

La stazione appaltante valuterà l'eventuale premio a quelle Imprese più virtuose in ordine soprattutto all'abbattimento dei livelli di CO₂.

Un requisito premiale per l'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di lavori e servizi può essere sia la certificazione alla norma tecnica ISO 14001:2015 sia la registrazione EMAS (acronimo di *Eco-Management and Audit Scheme*) a cui possono aderire le imprese che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto anche come EMAS III, che ha l'obiettivo di migliorare gli aspetti ambientali delle organizzazioni attraverso il rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Tali norme pongono l'accento sull'analisi del ciclo di vita - *Life-cycle Thinking* - per la certificazione del sistema di gestione, prendendo in considerazione le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o di un processo produttivo, nell'arco del suo intero ciclo di vita e dimostrano l'impegno delle imprese certificate, finalizzato alla salvaguardia ambientale e al miglioramento costante delle proprie prestazioni ambientali.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di premiare il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 che fa riferimento al sistema di gestione dell'energia e quindi a possibili riduzioni di consumi energetici nei processi produttivi.

Quanto sopra, anche in accordo al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

5. Criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti sotto il profilo della sostenibilità

Per quel che concerne la valutazione delle offerte in sede di gara, ai fini della sostenibilità ambientale e sociale, risulta dirimente includere fra i criteri di aggiudicazione, i criteri premianti dei pertinenti criteri ambientali minimi sulla base dei prodotti oggetto della fornitura. L'am-



ministrazione seleziona quali dei criteri premianti CAM siano applicabili al prodotto oggetto della fornitura. Tra i criteri premianti possono rientrare anche requisiti premianti di rilievo etico-sociale.

Nel caso di una categoria di prodotto non contemplata da CAM specifici, si può far riferimento al possesso di etichette o certificazioni ambientali accreditate (ad esempio Marchio Ecolabel UE, schema nazionale *Made Green in Italy*, programma di valutazione dell'impronta ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

25A06874

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cos.Mo a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 30 novembre 2016, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Cos.Mo a r.l.», con sede in Milano (MI), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Fabio Maria Palmieri;

Visto il d.d. del 20 novembre 2017, n. 236/SAA/2017, con il quale l'avv. Mariacarla Giorgetti è stata nominata commissario liquidatore della procedura in questione in sostituzione del dott. Fabio Maria Palmieri, rinunciario;

Vista la sentenza del 24 dicembre 2024, n. 937/2024 del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Cos.Mo a r.l.»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Cos.Mo a r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06830790967), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI) il 16 marzo 1976 (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Santo Stefano Ticino (MI), piazza Pertini n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06785



DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piramide società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Piramide società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 14072631006), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Ferruccio Maria Sbarbaro;

Vista la sentenza del 17 dicembre 2024, n. 789/2024, del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Piramide società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti

iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Ferruccio Maria Sbarbaro è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Ferruccio Maria Sbarbaro nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Ferruccio Maria Sbarbaro, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Piramide società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale 14072631006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBR-FRC80T04H501U), ivi domiciliato in via Eleonora Duse n. 37, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06786



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Chicco di Senape - società cooperativa sociale - Onlus - in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Chicco di Senape - società cooperativa sociale - Onlus - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 631.310,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.141.740,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -836.792,00;

Considerato che in data 8 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano pre-

senti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Chicco di Senape - società cooperativa sociale - Onlus - in liquidazione», con sede in Prato (PO) (codice fiscale 05589440485), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Rossi, nata a Firenze (FI) l'11 agosto 1988 (codice fiscale RSSCRN88M51D612F), domiciliata in Prato (PO), viale Vittorio Veneto n. 80.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06787



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «PrimoAprile società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», in Rapallo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Primoaprile società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.301,00, si riscontra una massa debitoria di euro 156.344,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -158.626,00;

Considerato che in data 20 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «PrimoAprile società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», con sede in Rapallo (GE) (codice fiscale 01464510997), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Vigo, nato a Genova (GE) l'8 settembre 1963 (codice fiscale VGIFRZ63P08D969I), ivi domiciliato via Di Brera n. 2/23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06788



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuole materne CIF società cooperativa sociale in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Scuole materne CIF società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 6.297,00, si riscontra una massa debitoria di euro 40.933,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 34.636,00;

Considerato che in data 5 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano pre-

senti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Scuole materne CIF società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 01729700516), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti, nato a Pisa (PI) il 4 marzo 1973 (codice fiscale CRTGRG73C04G702O), ivi domiciliato in via Di Balduccio n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06789



DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società tra imprenditori cooperativi agricoli socialmente sostenibili italiani società cooperativa in liquidazione», in San Paolo di Piave e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società tra imprenditori cooperativi agricoli socialmente sostenibili italiani società cooperativa in liquidazione fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della medesima associazione nazionale di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 208.511,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.363.789,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.255.172,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di ingenti debiti previdenziali e tributari, nonché verso istituti bancari e fornitori;

Considerato che in data 18 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue - associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento

cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente - ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società tra imprenditori cooperativi agricoli socialmente sostenibili italiani società cooperativa in liquidazione», con sede in San Paolo di Piave (TV) (codice fiscale 04791170261), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Monica Botta, nata a Capaccio (SA) il 10 marzo 1972 (codice fiscale BTM-NC72C50B644W), domiciliata in Vicenza (VI), corso Santi Felice e Fortunato n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06790



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina solfato, «Plaquenil».

Estratto determina AAM/PPA n. 805/2025 dell'11 dicembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

due variazioni tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo con le nuove evidenze riguardanti la riattivazione del virus dell'herpes zoster e della tubercolosi, modifiche editoriali minori,

relativamente al medicinale PLAQUENIL.

Confezione: A.I.C. n. 013967056 - «200 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Codice di procedura europea: IE/H/xxxx/WS/261.

Codice pratica: VC2/2024/359.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem, «Zolpidem Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 807/2025 dell'11 dicembre 2025

È autorizzata la variazione tipo IA B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale ZOLPIDEM AUROBINDO nella confezione di seguito indicata:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042799104 (base 10), 18U400 (base 32);

principio attivo: zolpidem;

codice pratica: C1A/2025/2904;

codice di procedura europea: MT/H/0726/002/IA/019.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in - via San Giuseppe n. 102 - 21047, Saronno (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


25A06793

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Timogel»

Estratto determina IP n. 956 dell'11 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TIMOGEL 1 mg/g, gel oftalmico EM recipiente unidose, 30 recipientes unidose de 0,4 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 5932082, intestato alla società Laboratoires Théa 12, Rue Louis Blériot - Zone Industrielle Du Brézet 63017 - Clermont-Ferrand Francia e prodotto da Santen Oy. Niittyhaankatu 20 - FI-33720 - Tampere - Finlandia, da Laboratoire Unither Espace Industriel Nord, 151 Rue André Durouchez - 80084 - Amiens Cedex 2 - Francia e da Laboratoire Unither, 1 Rue De l'Arquerie - 50200, Coutances, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.



Confezione: TIMOGEL «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0.4 g.

Codice A.I.C. n. 052663010 (in base 10) 1L74R2(in base 32).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: 1 mg di timololo sotto forma di timololo maleato;

eccipienti: sorbitolo, alcool polivinilico, carbomero 974 P, sodio acetato triidrato, lisina monoidrata, acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TIMOGEL «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0.4 g.

Codice A.I.C. n. 052663010.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TIMOGEL «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0.4 g.

Codice A.I.C. n. 052663010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo, specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06861

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 958 del 12 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg compresse gastroresistente - 30 compresse

dalla Romania con numero di autorizzazione 4631/2012/29, intestato alla società Takeda GMBH BYK Gulden Strasse 2, D-78467, Konstanz, Germania e prodotto da Takeda GMBH Production Site Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98 D-16515 Oranienburg Germania e da Delpharm Novara S.r.l. via Crosa, 86 - 28065 Cerano (NO) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: PANTORC - «40 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n.: 043320124 (in base 10) 19B0TW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, cros-povidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propileno (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril-solfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata;

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC - «40 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n.: 043320124.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC - «40 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n.: 043320124.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06862



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 957 del 12 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg compresse gastroresistenti - 30 compresse dalla Romania con numero di autorizzazione 4630/2012/34, intestato alla società Takeda GmbH BYK Gulden Strasse 2, D-78467, Konstanz, Germania e prodotto da Takeda GmbH Production Site Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98 D-16515 Oranienburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: PANTORC - «20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n.: 043320136 (in base 10) 19B0U8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC - «20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n.: 043320136.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC - «20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n.: 043320136.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06863

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2025.


Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *h*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, e dell'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 2014 - Supplemento ordinario n. 87), si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2025 è risultato pari al 3,60%.

25A06960

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1655
Yen	181,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,268
Corona danese	7,4688
Lira Sterlina	0,8746
Fiorino ungherese	383,18
Zloty polacco	4,2305
Nuovo leu romeno	5,0893
Corona svedese	10,9495
Franco svizzero	0,9388
Corona islandese	148,8
Corona norvegese	11,786
Rublo russo	-
Lira turca	49,612
Dollaro australiano	1,7549
Real brasiliano	6,3136
Dollaro canadese	1,609
Yuan cinese	8,2378
Dollaro di Hong Kong	9,0681
Rupia indonesiana	19455,98
Shekel israeliano	3,7382
Rupia indiana	104,945
Won sudcoreano	1708,85



Peso messicano	21,1985
Ringgit malese	4,7937
Dollaro neozelandese	2,013
Peso filippino	68,92
Dollaro di Singapore	1,5107
Baht thailandese	37,121
Rand sudafricano	19,7718

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06961

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1637
Yen	181,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,277
Corona danese	7,4689
Lira Sterlina	0,8735
Fiorino ungherese	383,85
Zloty polacco	4,2303
Nuovo leu romeno	5,0897
Corona svedese	10,9015
Franco svizzero	0,9385
Corona islandese	148,8
Corona norvegese	11,7845
Rublo russo	-
Lira turca	49,554
Dollaro australiano	1,7532
Real brasiliano	6,3588
Dollaro canadese	1,6114
Yuan cinese	8,2207
Dollaro di Hong Kong	9,056
Rupia indonesiana	19403,13
Shekel israeliano	3,7395
Rupia indiana	104,55
Won sudcoreano	1708,91
Peso messicano	21,2691
Ringgit malese	4,7886
Dollaro neozelandese	2,0111
Peso filippino	69,043
Dollaro di Singapore	1,5091

Baht thailandese	37,07
Rand sudafricano	19,8661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).


25A06962

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1634
Yen	182,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,245
Corona danese	7,4691
Lira Sterlina	0,8741
Fiorino ungherese	383,8
Zloty polacco	4,2248
Nuovo leu romeno	5,0875
Corona svedese	10,858
Franco svizzero	0,9356
Corona islandese	148,6
Corona norvegese	11,809
Rublo russo	-
Lira turca	49,562
Dollaro australiano	1,7513
Real brasiliano	6,3488
Dollaro canadese	1,6108
Yuan cinese	8,2165
Dollaro di Hong Kong	9,0532
Rupia indonesiana	19409,35
Shekel israeliano	3,7594
Rupia indiana	104,6008
Won sudcoreano	1710,16
Peso messicano	21,1794
Ringgit malese	4,7909
Dollaro neozelandese	2,0126
Peso filippino	68,972
Dollaro di Singapore	1,5079
Baht thailandese	37,048
Rand sudafricano	19,8097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06963

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1714
Yen	182,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,22
Corona danese	7,4691
Lira Sterlina	0,8751
Fiorino ungherese	384,49
Zloty polacco	4,227
Nuovo leu romeno	5,0899
Corona svedese	10,845
Franco svizzero	0,9333
Corona islandese	148,6
Corona norvegese	11,825
Rublo russo	-
Lira turca	49,9207
Dollaro australiano	1,7601
Real brasiliano	6,3789
Dollaro canadese	1,6164
Yuan cinese	8,2678
Dollaro di Hong Kong	9,1154
Rupia indonesiana	19534,21
Shekel israeliano	3,7631
Rupia indiana	105,8005
Won sudcoreano	1723,29
Peso messicano	21,2933
Ringgit malese	4,8145
Dollaro neozelandese	2,0155
Peso filippino	69,115
Dollaro di Singapore	1,5147
Baht thailandese	37,186
Rand sudafricano	19,8446

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06964


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1731
Yen	182,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,239
Corona danese	7,4698
Lira Sterlina	0,8767
Fiorino ungherese	384,43
Zloty polacco	4,2225
Nuovo leu romeno	5,0904
Corona svedese	10,8865
Franco svizzero	0,9333
Corona islandese	148,4
Corona norvegese	11,856
Rublo russo	-
Lira turca	49,9389
Dollaro australiano	1,7594
Real brasiliano	6,3365
Dollaro canadese	1,6139
Yuan cinese	8,2759
Dollaro di Hong Kong	9,1332
Rupia indonesiana	19534,93
Shekel israeliano	3,7603
Rupia indiana	106,1955
Won sudcoreano	1732,81
Peso messicano	21,1598
Ringgit malese	4,8103
Dollaro neozelandese	2,0189
Peso filippino	69,281
Dollaro di Singapore	1,5152
Baht thailandese	37
Rand sudafricano	19,7736

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06965



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Comunicato relativo al decreto n. 2264 dell'11 dicembre 2025, recante «Individuazione dei tratti di mare e dei corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45/2000 e successive modifiche».

Il decreto 11 dicembre 2025, n. 2264: «Individuazione dei tratti di mare e dei corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45/2000 e successive modifiche.», unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al seguente *link*: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima?r=&tipologia=Normativa>

25A06886

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-298) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

